

Vicende e ordinamento della pastorizia nel Tavoliere di Puglia

La trasmigrazione temporanea di molte specie di animali da una regione ad un'altra col cambiare delle stagioni per la ricerca di un clima più confacente e degli alimenti, da tempo immemorabile è stata messa a profitto dall'uomo per le specie domestiche e sussiste ancora in molte regioni del mondo.

Nel nostro Paese la trasmigrazione, con la denominazione di « transumanza », applicata all'allevamento ovino ha costituito la base dello sfruttamento dei pascoli del Tavoliere delle Puglie e dei monti dell'Abruzzo, una volta molto attiva, ora ridotta a più modeste proporzioni.

L'affratellamento di queste due regioni, nato per ragioni economiche, si perde nella storia, e dette origine nel passato all'Istituto economico-fiscale del Regno di Napoli che provvedeva alla equa distribuzione dei pascoli.

Prima di giungere a tale Istituto dall'è testimonianze storiche si apprende che i primi abitatori originari della Puglia, esercitarono la sola pastorizia e la cerealicoltura.

I Greci che si stabilirono in Puglia, condotti da Dauno e poi da Diomede, circa 12 secoli prima di Cristo, non abolirono in questa contrada la pastorizia e l'agricoltura che anzi sostennero.

I Romani, conquistatori della Puglia verso il principio del IV secolo avanti Cristo, protessero queste industrie perché le conobbero come le sole confacenti alla natura del territorio.

I Goti, verso la fine del V secolo dell'era volgare, i quali portarono ovunque lo scompiglio, non fecero nessuna offesa alla pastorizia.

I Longobardi, che nel secolo VI fecero mutare aspetto ad ogni stabilimento, non disturbarono la tranquillità della pastorizia.

I Saraceni, che occuparono queste contrade non distrussero l'esercizio della pastorizia. Dopo i Saraceni a cominciare dai Normanni, l'industria dell'allevamento degli animali, nei pascoli allodiali del regno fu precipua cura dei sovrani che imperarono sulle nostre contrade e ne traevano lauti guadagni.

Già all'epoca dei Romani era dovuto un contributo degli erbaggi per gli armenti immessi nelle zone del Tavoliere. Era corrisposto ai rappresentanti dell'erario o Pubblicani e dicevasi Vectigal.

Durante il ciclo storico dalla dinastia dei Normanni alla Sveva (1180-1265) e da questa all'Angioina (1266-1441), furono messi alla ripartizione degli erbaggi regi e agli incassi i Magistri Procuratoris Caesaris ed i Magistri Massaris.

La distribuzione degli erbaggi, avveniva fin dai tempi dei Manfredi (1232-66) per istrumenti, cui sovrintendevano i Magistri Massaris, i quali o come fattori o come fittaioli coltivavano i poderi della R. Corte.

In questo periodo di tempo, il reddito dei pascoli del Tavoliere, non bastava a sopperire ai bisogni del Re e dello Stato. La superficie che occupava a quei tempi il Tavoliere era di Carra 16364 (Ha. 404027) la maggior parte destinata a pascolo e carra 7936 (Ha. 195791), comprese le mezzane, fu addetta all'agricoltura. Non tutti questi territori appartenevano alla R. Corte, ma una parte di essi fu dei privati, dei Baroni, dei Luoghi Pii e delle Commende. Vi è da aggiungere altri carri 1920 (Ha. 46804) dati a censo dal fisco.

Al Re Adolfo d'Aragona va il merito di aver saputo dare non solo un regime economico e giuridico alle terre del Tavoliere, ma di averle costituite così produttive, da ricavarne uno dei più cospicui redditi da sopperire tanto ai bisogni della R. Corte che dello Stato. Egli con la prammatica del primo agosto 1447, non solo dette maggiore incremento all'industria armentizia, ma dette ad essa la prima legge statutaria dell'andamento amministrativo economico del Tavoliere. Fu nominato doganiere certo Monteluber il quale ebbe pieni poteri dal re. Fu autorizzato all'acquisto di nuove terre per l'ampliamento del Tavoliere, all'acquisto di diritti di passaggio per le pecore che venivano nel Tavoliere, all'Amministrazione della giustizia per mezzo del Tribunale della Dogana di Foggia e perfino di punire, anche con la pena di morte, coloro i quali disturbavano i pastori ed i loro armenti in modo qualsiasi.

Bene operò questo ministro; provvide alla formazione delle mandrie e di tutte le comodità pastorali. Egli non trascurò neanche l'agricoltura come elemento necessario alla prosperità del Regno. Distinse dalle terre destinate al pascolo quelle di Portata o Azionale, che servivano all'agricoltura. Però, acciocché non avessero a diminuire i pascoli, queste terre erano soggette ad essere coltivate solo per i due quinti, un quinto rimaneva esclusivamente a pascolo degli animali da lavoro col nome di mezzana; gli altri due quinti a maggese pascolato o Nicchiarico di due anni, ed era assolutamente vietato di lavorarle fino al 17 gennaio. Questa costituiva la rotazione a quarto di portata in cui si aveva; un quinto delle terre a saldo e nelle rimanenti divise in quattro appezzamenti la rotazione seguente:

- Primo anno: pascolo
- Secondo annq: maggese vernino
- Terzo anno: frumento duro
- Quarto anno: frumento tenero o avena.

La fida degli erbaggi fu stabilita da Monteluber in Ducati otto — pari a lire 34 dell'epoca — per centinaio di pecore, per i pascoli ottimi, e scendeva fino a ducati due (L. 8,50) per centinaio di pecore nei pascoli scadenti. Per gli animali grossi era di ducati 25 (L. 106) per cento.

Altre migliorie ed ampliamenti delle terre a pascolo si ebbero sotto i governi di Ferdinando primo d'Aragona, Ferdinando secondo, dal re di Francia Luigi dodicesimo dai Vice Re Don Pietro di Toledo e Antonio Perenotta.

L'intera estensione del Tavoliere, fin dai tempi del suo ordinamento, fu divisa in varie comunità — dette volgarmente Locazioni — e suddivisioni di esse che si dissero Poste. Il contingente delle locazioni componevasi, parte di fondi di assoluta spettanza del R. Fisco, e parte di feudi di demani di Università che furono ceduti alla R. Corte, la quale, corrispondeva un annuo canone, permettendo loro di esercitare il diritto di statonica e erbaggio estivo. Gli animali non potevano entrare nelle locazioni prima del 25 novembre. Nel frattempo restavano nei riposi. Per effetto della prammatica di Monteluber, furono acquistate delle vaste zone di terreno di demanio feudale ed universale, alle quali fu dato il nome di riposi generali. Questi furono tre, denominati: Saccione, Murge e Montagna degli Angioli. Appunto in questi riposi sostavano gli armeni dal 29 settembre al 25 novembre. In essi non si pagava fida ed era assolutamente vietato il pascolo in altro periodo dell'anno. Oltre i riposi generali, vi erano i riposi laterali; s'incontravano lungo i tratturi, ed importavano il diritto di pascolo durante il viaggio dai monti al Tavoliere e viceversa. Vi erano ancora altri luoghi di pascoli limitrofi alle locazioni, che si davano dalla Dogana ai locati, prendendoli dai privati possessori. Questi luoghi si chiamavano ristori.

Gli erbaggi prendevano i nomi di:

Ordinari soliti — quelli acquistati e di proprietà della R. Corte.

Straordinari soliti — quelli che si acquistavano per supplire alla mancanza e chiamati ristori;

Straordinari insoliti — tutti gli altri acquistati in mancanza di erbaggi.

Il contratto di fitto degli erbaggi, dal Monteluber fino al 1789, si faceva per professione. Consisteva nel dichiarare il numero degli animali che s'immettevano nel Tavoliere. Dal 1789 al 1806 si fecero contratti per fitto sessennale o per transazione. In questi era la durata dell'affitto il substrato del contratto.

La privativa degli erbaggi della Dogana ebbe di mira anche il conseguimento di due basi fondamentali: 1) Che nessun padrone o Università, possessore di erbaggi straordinari insoliti, potesse contrattare con i locati, ma doveva tenerli intatti a richiesta del doganiere. 2) Assegnare e circoscrivere partite di terra ai correlativi padroni, con l'obbligo di coltivarli ogni anno, per assicurare in tal modo l'annona del regno.

« Qualora i monti fossero stati vicini ed il numero degli animali non grande — scrive Nicola De Meis (6) — sarebbe stato facile la transumanza in qualsiasi modo per le vie comuni, ma se si pensi al numero degli animali che, anche nei tempi di crisi superò i 500.000; alla necessità di effettuare la transumanza in periodi brevi, poiché ogni emigrazione non prende più di un mese di tempo fra i termini estremi, che per un viaggio di un armento dai monti al Tavoliere occorrono in media nove giorni di cammino, mentre i più lontani impiegano fino a quindici giorni a secondo del tempo piovoso, o meno che incontrano, ed infine la necessità di provvedere al pascolo durante il viaggio a tanti animali, si vedrà chiaramente come s'imponesse la necessità di vie speciali.

Al momento d'intraprendere il viaggio i pastori sentivano il bisogno di aggrupparsi per paesi, perchè essendo le vie malsicure potessero darsi aiuti in possibili mali incontri.

Si scelse le vie più sicure quelle che presentavano meno difficoltà al transito ed al pascolo degli animali; si cercò di evitare gli impedimenti ma non vi fu nessuna disposizione legislativa che stabiliva il percorso di queste strade e la loro consistenza che solo pel ripetersi periodico del passaggio degli armenti diventarono vie consuetudinarie ai pastori. Così nacquero i Tratturi ».

Quando fu dato ordinamento alla Dogana Menaepedum, ai tempi di Alfonso d'Aragona, — con doganiere il citato Monteluber — questi, ebbe facoltà di riordinare e determinare i tratturi, ed in nome della corona avesse acquistato dai Baroni ed Università del Regno ulteriori passi o transiti addetti allo scopo del passaggio delle pecore. I tratturi ebbero una costante larghezza di sessanta passi pari a mt. 111.

Quando il Regno di Napoli e Sicilia passò sotto gli auspici di Giuseppe Napoleone, lo spirito di rinnovazione della nuova era si fece sentire anche nell'ordinamento del Tavoliere.

Fu così che si ebbe la legge del 21 Maggio 1806, che trasformava in enfiteusi i fittavoli delle Poste del Tavoliere. Ma al ritorno del governo borbonico, dopo circa 10 anni, si ebbe la legge del 13 gennaio 1817, nella quale, un ammassò informe di disposizioni, riportava quasi all'antico regime le terre del Tavoliere ritenendo della legge del 1806 il solo profittevole, ossia i grossi introiti. In conclusione questa legge ripristina il regime del Tavoliere conservando l'enfiteusi ma col divieto del diritto di riscatto.

Solo nel 1865 con la legge del 26 febbraio, le terre del Tavoliere poterono essere affrancate capitalizzando il canone al 100 per cinque.

Così, scomparve l'Istituto della Dogana della mena delle pecore, ma con esso non è scomparsa la pastorizia transumante.

Michele Carlo Cuttano

NOTE

(1) ANGELONI G. A. — Studi e proposte sulla legge di affrancamento del Tavoliere della Puglia - Napoli 1872.

(2) CARLI Avv. Pasqua — Dal Tavoliere di Puglia e delle montagne dell'Abruzzo - Aquila 1861.

(3) DE ANGELIS & DELLA MARTORA — Le risposte della Reale Società Economica di Capitanata a 24 quesiti del M.A.I. & C. sullo stato dell'Agricoltura della Provincia nel 1870 - Napoli 1874.

(4) DE AUGUSTINIS Avv. Matteo — Il tavoliere di Puglia esaminato nelle sue leggi costitutive e sul rapporto della affrancazione ed alienazione delle sue terre - Napoli 1833.

(5) DELLA MARTORA F. — Le industrie della Capitanata - Napoli 1846 - DE MARTINO D. — Lavoro storico positivo sul Tavoliere di Puglia - Napoli 1867.

(6) DE MEIS Dott. Nicola — Nel Tavoliere - Dogana Menae-pecudum - Napoli 1924.

(7) DOROTEA L. — Alcune osservazioni sul Tavoliere di Puglia - Napoli 1873.

La Rivista è in vendita presso le principali librerie. Per ordinazione di copie arretrate rivolgersi all'Amministrazione Via Francesco De Sanctis 9 — presso A.T.E.L. - Roma — provvedendo al versamento nel c.c. 1/4856, intestato a « Rivista di Storia dell'Agricoltura » per l'importo di L. 1500.

